

1. AUTO AD USO PROMISCUO - L'AGENZIA ENTRATE SPIEGA LE NOVITÀ 2025

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 10/E/2025, ha fornito i chiarimenti relativi alle modifiche alla disciplina della tassazione della concessione in uso promiscuo di veicoli ai dipendenti.

La nuova disciplina deriva dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ed è stata integrata da disposizioni transitorie introdotte dal D.L. n. 19/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2025.

Con la modifica dell'articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR, a partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione (autovetture, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, motocicli e ciclomotori) concessi in uso con contratti stipulati e assegnazione effettiva dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit si calcola assumendo il 50% del valore riferito a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, sulla base delle tabelle ACI. Tale percentuale è ridotta al 20% per veicoli ibridi plug-in e al 10% per veicoli esclusivamente elettrici. Il calcolo deve avvenire al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Il nuovo regime si applica solo se contemporaneamente sussistono le seguenti condizioni:

- il veicolo è immatricolato dal 1° gennaio 2025;
- il contratto di concessione in uso è stipulato dal 1° gennaio 2025;
- la consegna (assegnazione effettiva) al dipendente avviene dal 1° gennaio 2025.

La concessione dev'essere formalizzata con atto scritto, sottoscritto da datore di lavoro e dipendente, e dev'essere verificata anche l'effettiva assegnazione del veicolo.

Per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, e consegnati entro il 30 giugno 2025, continua ad applicarsi la disciplina in vigore al 31 dicembre 2024: è rilevante la data di consegna e non solo la stipula del contratto.

L'articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR, vigente al 31 dicembre 2024, dispone che per i veicoli, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per km (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50%. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 60% per l'anno 2020.

Se i veicoli ordinati nel 2024, ma assegnati nel 2025, beneficiano di condizioni più vantaggiose secondo il nuovo regime (ad esempio, auto elettriche), può essere applicata la nuova disciplina, al fine di non penalizzare il contribuente.

Qualora non si verificano le condizioni per l'applicazione né della nuova disciplina né di quella transitoria, si applica il criterio generale previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, secondo cui il fringe benefit è determinato in base al valore normale ai sensi dell'art. 9, TUIR. In questi casi, il valore da tassare è solo quello riferibile all'uso privato del veicolo, con esclusione dell'utilizzo aziendale. La determinazione deve basarsi su elementi oggettivi, documentati e coerenti con l'effettiva fruizione da parte del dipendente.

La circolare n. 10/E/2025 precisa che, in caso di proroga di un contratto già esistente, si continua ad applicare la disciplina vigente al momento della stipula originaria.

In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, si applica la disciplina vigente alla data della nuova assegnazione, in base alle seguenti casistiche:

- se la riassegnazione è avvenuta entro il 30 giugno 2025: si applica il regime transitorio;
- se la riassegnazione avviene dopo il 30 giugno 2025: si applica il criterio del valore normale;
- se il veicolo è immatricolato e assegnato nel 2025: si applica la nuova disciplina.

In chiusura, si allega la tabella, con il regime applicabile a seconda delle modalità e del veicolo assegnato.

Assegnazione	Immatricolazione	Disciplina fiscale	Riferimento
Auto assegnata ante 1° luglio 2020	Non rilevante	Tassazione 30% importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente	Art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019
Auto assegnata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024	Immatricolazione dal 1° luglio 2020	Tassazione determinata dai valori di emissione di CO ₂ : - non superiori a 60 g/km di CO ₂ : 25%; - superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km: 30% - superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km: 50%; - superiori a 190 g/km: 60%, sempre dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente	Art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019 Legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025

Auto assegnata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024	Immatricolazione <i>ante</i> 1° luglio 2020	Valore normale per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.	Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 46/E/2020
Auto assegnata o riassegnata dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025	Immatricolazione <i>ante</i> 1° gennaio 2025	Tassazione determinata dai valori di emissione di CO ₂ : - non superiori a 60 g/km di CO ₂ : 25%; - superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km : 30% - superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km: 50%; superiori a 190 g/km: 60 %; sempre dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente	Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025
Auto assegnata del 1° luglio 2020	Immatricolazione <i>ante</i> 1° gennaio 2025	Valore normale per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro	Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025
Auto assegnata dal 1° gennaio 2025	Immatricolazione <i>post</i> 1° gennaio 2025	Tassazione determinata dall'alimentazione del veicolo: - auto ad alimentazione totalmente elettrica: 10%; - auto ibride plug in: 20%; - tutte le altre: 50%, sempre dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente	Art. 1, comma 48, L. n. 207/2024

Auto assegnata o riassegnata dal 1° gennaio 2025 e fino al 30 giugno 2025 e ordinata fino al 31 dicembre 2024	Immatricolata <i>ante o post</i> 1° gennaio 2025	Tassazione determinata dai valori di emissione di CO ₂ : - non superiori a 60 g/km di CO ₂ : 25%; - superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km: 30% - superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km: 50%; - superiori a 190 g/km: 60%, sempre dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente	Legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025 Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025
Proroga 2025 autoveicolo assegnato nel 2024	Immatricolazione <i>ante</i> 1° gennaio 2025	Si applica il regime vigente al momento dell'assegnazione originaria	Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025
Auto riassegnata nel 2025	Immatricolazione <i>post</i> 1° gennaio 2025	Tassazione determinata dall'alimentazione del veicolo: - auto ad alimentazione totalmente elettrica: 10%; - auto ibride plug in: 20%; - tutte le altre: 50%, sempre dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente	Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025